



di Avv. Rosa Bertuzzi

PRESCRIZIONE PENALE E REATI AMBIENTALI

Natura giuridica

La prescrizione è una causa di estinzione del reato che si verifica nel caso in cui, a partire dal giorno di commissione di un reato (o da un *dies ad quo* altrimenti individuato secondo i criteri più avanti riportati) decorra un determinato termine temporale specificamente individuato dalla legge senza che il relativo procedimento penale giunga ad un provvedimento definitivo di condanna. L'istituto della prescrizione, inserito nel nostro ordinamento già a partire dal Codice Rocco del 1930, ha natura sostanziale¹, diversamente dall'impostazione adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale considera la causa estintiva come meramente processuale², con la conseguenza che essa soggiace ai principi di legalità, tipicità irretroattività previsti dalla Costituzione in ambito penale. La *ratio legis* che sottende a questa impostazione, e più in generale all'istituto della prescrizione, è da individuarsi in un insieme eterogeneo di fattori; da un lato l'intento del legislatore è quello di dare concreta attuazione al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., prevedendo dei criteri specifici volti ad individuare con precisione la longevità massima del procedimento; da un altro punto di vista, si rileva che l'inutile decorso di un cospicuo lasso di tempo riduce, se non elimina completamente, l'interesse sociale alla punibilità del fatto nonché le esigenze di prevenzione generale dallo stesso determinate, per cui risulta inutile la permanenza *in vinculis* di un soggetto imputato per un reato non più rilevante in via di fatto. Quest ultimo aspetto naturalmente va valutato tenendo conto della effettiva gravità per l'illecito per il quale si procede: per questo motivo, ad esempio, i reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili, mentre per altri reati ritenuti particolarmente gravi dal legislatore, come i reati ambientali di cui al Titolo VI-bis, Libro II del codice penale, i termini di prescrizione sono raddoppiati rispetto alla durata massima della pena prevista per la singola fattispecie (vedi infra) . Da un terzo punto di vista, non bisogna trascurare che la prescrizione funge sia da sollecitazione per una pronta risposta punitiva al fatto tipico sia, di contro, ad esigenze di garanzia per il singolo cittadino, che viene così tutelato dal rischio di essere esposto al potere punitivo dello Stato per un periodo di tempo verosimilmente eccessivo e, soprattutto, non prevedibile (c.d. diritto all'oblio). Ancora, risulta difficile conciliare il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. con una sanzione punitiva inflitta all'esito di un procedimento irragionevolmente ed eccessivamente lungo, per cui è possibile considerare la prescrizione anche secondo quest ultimo aspetto.

Normativa di riferimento

A ulteriore indicazione della natura 'sostanziale' della prescrizione, l'istituto in parola è disciplinato dagli articoli 157 - 161 del codice penale. L'attuale assetto normativo, che verrà approfondito più avanti,

¹ C.Cost. ord. 26.01.2017 n. 24 e C.Cost. 10.04.2018 n. 115

² Corte di Giustizia, Grande sezione, sent. del 8 settembre 2015



rappresenta il risultato, probabilmente non definitivo, di tre³ importanti riforme che si sono succedute a partire dal 2005. L'originale impianto legislativo, previsto dal codice Rocco, prevedeva un sistema di calcolo 'a scaglioni' per cui il tempo necessario a prescrivere era commisurato alla durata massima della pena detentiva astrattamente applicabile, tuttavia il sistema di calcolo era strutturato in fasce, per cui, in pratica, un reato si prescriveva in vent'anni per tutti i delitti puniti con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni; quindici anni per tutti i delitti puniti con reclusione non inferiore a dieci anni; dieci anni se la reclusione massima era di cinque anni, ecc... La riforma apportata con L.251/2005 (c.d. "ex Cirielli") ha segnato un superamento di questo impianto, prevedendo che la durata massima del tempo necessario a prescrivere fosse direttamente pari al massimo della pena detentiva applicabile, salva la possibilità di dilatare il relativo termine in presenza di determinate circostanze, quali recidiva, abitualità o professionalità nel reato. Più recentemente, la L. 103/2017 ("riforma Orlando", ha inserito nel codice penale un'ulteriore novità, ovvero la possibilità di sospendere il decorso della prescrizione a partire dalla sentenza di condanna in primo o in secondo grado, sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo. Da ultimo, la nota riforma attuata dalla L.3/2019 ("riforma Bonafede") ha ampliato i criteri sospensivi della prescrizione previsti dalla normativa previgente, disponendo la sospensione del corso della prescrizione a far data dalla sentenza di primo grado (anche assolutoria) o dal decreto penale di condanna fino al passaggio in giudicato del provvedimento che conclude il procedimento. Peraltro quest'ultimo intervento riformatore è stato oggetto di critica da parte della dottrina maggioritaria, in quanto risulterebbe sproporzionatamente sacrificato l'interesse per l'imputato all'estinzione del reato attribuitogli a seguito di sopraggiunta prescrizione, in forza di quella che, secondo alcuni giuristi, può essere considerata come imprescrittibilità di fatto.

La disciplina attuale

Passiamo ora ad esaminare concretamente all'esame delle singole disposizioni rilevanti in materia. L'art. 157, comma 1, c.p. individua il criterio generale di base necessario per valutare il tempo necessario per prescrivere. Dispone infatti che un reato si estingue decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto, oppure quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Questa clausola di salvaguardia, prevista per i delitti e le contravvenzioni punibili con pene lievi, il legislatore ha inteso escludere, o comunque ridurre, il rischio che per tali fattispecie la prescrizione possa sopraggiungere troppo rapidamente, al punto da compromettere l'effettiva attuazione del precetto penale posto a tutela del bene giuridico tutelato.

Posto il criterio generale, è comunque necessario fare ulteriori precisazioni. Infatti il comma 2 prevede che, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, si tiene conto della pena stabilita per il reato consumato o anche solo tentato, mentre per quanto riguarda gli aumenti o le riduzioni di pena determinate dalle circostanze aggravanti o attenuanti, di esse non si tiene conto, salvo il caso che si tratti di aggravanti per le quali la legge dispone una pena di specie diversa da quella ordinaria (es. ergastolo in luogo della reclusione)

³ In verità oltre ai tre interventi legislativi analizzati si segnalano anche due ulteriori modifiche all'assetto della prescrizione: il primo del 1988 con cui il legislatore ha inserito nuovi atti interruttivi e il secondo nel 1990 con cui la Corte Costituzionale, con sentenza 275/1990 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 157 c.p. nella parte in cui non prevede la rinunciabilità della prescrizione da parte dell'imputato



e per quelle ad effetto speciale (ovvero quelle che determinano un aumento di pena superiore ad un terzo). In questo caso, l'aumento del tempo necessario a prescrivere opera, per così dire, automaticamente, senza il preventivo giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. Si ritiene, peraltro, che influiscano sul tempo necessario alla prescrizione anche le c.d. circostanze indipendenti, ovvero quelle che non indicano la misura dell'aumento di pena, bensì la ridimensionano espressamente all'interno di nuove cornici edittali. Merita di essere precisato, sul punto, che qualora concorrano più circostanze aggravanti rilevanti per il differimento del termine di prescrizione, dovrà tenersi conto *"dell'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quattro, c.p. per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo"*⁴.

Residuale, e al momento priva di rilievi pratici, risulta essere la disposizione contenuta nel comma 5, la quale limita a tre anni il termine di prescrizione previsto per fattispecie punite con pene diverse da quelle detentive o pecuniarie, ipotesi che, al momento, non trova applicazione nel nostro ordinamento.⁵

Illustrato il criterio generale per il calcolo dei termini prescrizionali, il comma 6 prevede una disposizione specifica, consistente nel raddoppio del termine prescrizionale rispetto alla pena detentiva massima, applicabile alle fattispecie di:

- Frode processuale di cui all'art. 375, comma 3, c.p.
- Disastro colposo di cui all'art. 449 c.p.
- Maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all'art. 572 c.p.
- Omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 589, comma 2, c.p.
- Omicidio colposo commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, di cui all'art. 589, comma 3, c.p.
- Omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p.
- Delitti ambientali previsti dal Titolo VI-bis, libro II, c.p.
- Reati di natura associativa e/o terroristica contemplati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale
- Violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.
- Atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater c.p.
- Corruzione di minorenne di cui all'art. 609-quinquies c.p.
- Violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p.

Un altro regime prescrizionale specifico per talune ipotesi di reato è previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del D. lgs 74/2000, il quale prevede l'aumento del tempo necessario per l'estinzione del reato pari ad un terzo per le fattispecie reati tributari previsti dagli artt. 2-10 dello stesso decreto legislativo;

⁴ Cass. pen. VI 29 maggio 2019 n. 23831

⁵ In realtà si riteneva che il quinto comma si applicasse alla cosiddette pene paradedentive applicabili ai reati di competenza del Giudice di Pace, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 14.01.18 ha precisato che le stesse non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, bensì come l'oggetto di una opzione che il Giudice può facoltativamente compiere in alternativa ad altre, di conseguenza anche per tali reati si applica la disciplina ordinaria



Infine, il comma 8 dell'art. 157 c.p. esclude la possibilità di estinzione del reato per prescrizione per i reati punibili con la pena dell'ergastolo.

Decorrenza del termine della prescrizione

Determinata la regola generale per individuare il tempo necessario per la prescrizione, occorre individuare nello specifico il momento a partire dal quale il relativo termine decorre, nonché il momento finale entro il quale la prescrizione deve maturare per poter produrre l'effetto estintivo. In altre parole occorre individuare il c.d. *dies a quo* e il c.d. *dies ad quem*.

Nel primo caso, l'art. 158 dispone che per il reato consumato, il termine decorre dal giorno della consumazione, per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole (quindi dal momento del compimento dell'ultimo atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione della fattispecie) per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. Per reati permanenti si intendono i reati attraverso i quali la lesione cagionata al bene giuridico tutelato, si protrae per effetto di una condotta persistente e continuativa da parte del soggetto agente. Un esempio tipico di tale reato è il sequestro di persona, nel quale la sottrazione della libertà alla persona (quindi la lesione al bene giuridico "libertà personale") viene prolungata per un imprevedibile periodo di tempo. Altri esempi di reati permanenti possono essere: "emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione" (art. 279 T.U.A.)⁶, "mancata bonifica in conformità al progetto approvato" (art. 257 T.U.A.)⁷ e "inquinamento ambientale"⁸ (art. 452-bis c.p.)

Significativo, in questo caso, risulta essere l'intervento della c.d. riforma Bonafede che dal 01.01.2020 ha modificato il criterio applicabile per la determinazione del dies a quo per le ipotesi di reato continuato. La normativa previgente, infatti, prevedeva l'obbligo per il giudice di calcolare il tempo di prescrizione in maniera autonoma per ogni singolo reato unito sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. Con l'entrata in vigore della L. 3/2019, il reato continuato viene di fatto equiparato, ai fini della prescrizione, al reato permanente, con la conseguenza che in caso di pluralità di azioni od omissioni, ciascuna penalmente rilevante, unite in forza di un medesimo disegno criminoso, il termine di prescrizione decorrerà, per ciascun reato, dal momento della consumazione dell'ultimo degli stessi, ancorché commessi in momenti diversi.

Una considerazione particolare meritano le ipotesi di reato sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, ovvero quei reati per i quali il potere sanzionatorio dello Stato può legittimamente attivarsi solo al verificarsi di una o più specifiche condizioni, indipendenti dalla volontà dell'autore del fatto.

Un esempio di questi reati è il "danneggiamento seguito da incendio", (art. 424 c.p.) in cui l'evento incendio si configura come condizione obiettiva di punibilità, esclusa dal dolo del reo, al cui verificarsi si applica la sanzione del comma 2.

Peraltro, il termine della prescrizione decorre dal giorno della commissione del reato anche nelle ipotesi di fattispecie punibili a querela, istanza o richiesta.

Infine, l'art. 158, comma 3, prevede una disciplina derogatoria per alcune tipologie di reati commessi in danno di soggetti minori d'età: è il caso delle fattispecie indicate nell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, relativamente alle ipotesi cui è consentito procedere con incidente probatorio, per i quali il dies a quo coincide con il compimento del diciottesimo anno d'età della persona offesa, salvo che

⁶ Cass. Pen. Sez. III, 28 novembre 2019 . 48413

⁷ Cass. pen. Sez. III 30 aprile 2019 n. 17813 e Cass. Pen. Sez. III 22 marzo 2011 n. 11498

⁸ Cass. pen. sez. III 06 novembre 2018 n. 50018



l'azione penale sia stata esercitata precedentemente; in quest ultimo caso, il termine decorrerà dal momento dell'acquisizione del reato.

Ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere si tiene conto del calendario comune, a partire dalle ore zero del giorno successivo a quello si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale, secondo quanto disposto dall'art. 14 c.p.⁹

Le vicende modificative del corso ordinario della prescrizione

Quanto sopra esposto rappresenta il criterio generale per la determinazione del tempo necessario ad estinguere il reato per prescrizione. Tuttavia, una volta individuato il termine di decorrenza, calcolato il periodo di tempo utile secondo i criteri di cui all'art. 157 c.p., occorre un ulteriore accorgimento per individuare il momento esatto superato il quale un reato può dirsi prescritto. Occorre, infatti, tenere conto anche delle eventuali vicende incorse durante il procedimento, che possono sospendere oppure interrompere il corso della prescrizione, con la conseguenza che il termine finale viene posticipato ulteriormente rispetto a quello altrimenti determinato secondo i criteri di cui sopra. Sospensione e interruzione della prescrizione sono disciplinati dagli artt. 159 - 161 c.p. e differiscono tra loro per natura, presupposti e conseguenze e pertanto vanno analizzate separatamente.

Sospensione del corso della prescrizione

Con la previsione di ipotesi di sospensione del corso della prescrizione all'art. 159 c.p., il legislatore ha disposto che il relativo termine semplicemente smetta di decorrere al verificarsi di determinati eventi in forza dei quali il procedimento subisce una sorta di stasi temporanea, per poi riprendere a decorrere normalmente, dal punto in cui si era arrestato, a seguito della cessazione della causa sospensiva. Perciò il periodo precedente alla sospensione, e il periodo successivo alla sua cessazione, si sommano ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere.

Come sopra citato, l'ultima riforma attuata con L. 3/2019, per altro dai più criticata, ha inserito un'importante novità al codice penale, inserendo tra le cause sospensive anche la pronuncia della sentenza di primo grado, di condanna o assolutoria, o del decreto penale di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

Sospendono il corso della prescrizione:

- La sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge;
- La presentazione della richiesta di autorizzazione a procedere da parte del pubblico ministero sino al giorno in cui tale richiesta è accolta;
- Il deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui tale questione viene decisa;
- La sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;
- La sospensione del procedimento penale per assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.;

⁹ Vedi anche Cass. Pen. Sez. III 29 maggio 2015, n. 23259

- L'espletamento di rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone la rogatoria stessa sino al momento in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- La pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna, sino alla data in cui questi acquistano forza esecutiva, ovvero divengono irrevocabili¹⁰

La durata massima delle cause di sospensione non è specificamente disciplinata dal legislatore, con la conseguenza che l'impatto sul tempo necessario a prescrivere può avere maggiore o minore momento a seconda del caso specifico. Tuttavia vi sono delle eccezioni: nel caso di sospensione per assenza dell'imputato si applicano le disposizioni sulla durata massima del periodo necessario a prescrivere applicabili alle ipotesi di interruzione di cui all'art. 161 c.p. (vedi infra), perciò il reato si estinguerà comunque una volta decorso inutilmente un tempo pari alla durata massima della pena detentiva applicabile aumentato di un quarto (o della metà, o di due terzi, o fino al doppio a seconda dei casi più avanti precisati). L'altra ipotesi è prevista per il caso della rogatoria all'estero: in questo caso la sospensione non può comunque protrarsi oltre il sesto mese dal provvedimento che dispone la rogatoria, con la conseguenza che l'impatto di tale provvedimento sulla prescrizione avrà una portata massima predeterminata.

Una regolamentazione particolare è prevista per la sospensione del procedimento per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori (art. 159, comma 1, n. 3, c.p.). In questo caso l'udienza non potrà essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento. Qualora non risulti possibile operare ex ante tale valutazione, si avrà riguardo alla durata effettiva dell'impedimento, aumentata di sessanta giorni.

Del tutto eccezionale è poi da intendersi la causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27, a seguito dell'emergenza sanitaria da SARSCOV-2 (COVID-19), in forza del quale, non decorre la prescrizione per il periodo compreso tra il 9 Marzo e il 15 Aprile 2020, (poi prorogato sino all'11 Maggio 2020), disposizione sulla quale, peraltro, non mancano critiche concernenti la dubbia legittimità costituzionale, la cui questione è stata sollevata anche dalla giurisprudenza¹¹.

Quanto sopra riportato, palesa il fatto che in presenza di una causa di sospensione, pur potendo sommare il periodo già decorso prima della causa sospensiva e quello che decorre successivamente alla cessazione della stessa, il tempo necessario a prescrivere possa, di fatto, essere prorogato per un arco temporale anche molto più lungo rispetto a quello ordinario. Si pensi al caso di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato irreversibile ai sensi dell'art. 72-bis c.p. per il quale tuttavia sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. In questo caso il giudice, accertata l'irreversibilità dell'infermità mentale dell'imputato, non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, con la conseguenza che l'imputato permarrà in una situazione di

¹⁰ Art. 648 c.p.p. le sentenza sono irrevocabili se non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, ovvero è decorso il termine per presentare impugnazione, ovvero, nel caso di ricorso per cassazione, nel momento in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. Quanto ai decreti penali di condanna, essi divengono irrevocabili nel momento in cui scade il termine per presentare opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

¹¹ Vedasi Trib. Roma, Ordinanza del 18 Giugno 2020, in www.sistemapenale.it



pendenza *sub iudice* almeno per tutta la durata della misura di sicurezza (che potrebbe anche non essere limitata nel massimo nel caso di delitti puniti con l'ergastolo).

Infine, bisogna tenere a mente che la sospensione opera solo nei confronti degli imputati per i quali si sta procedendo.

Interruzione del corso della prescrizione

Diversa dall'ipotesi di sospensione è l'interruzione della prescrizione. Con tale istituto il legislatore ha disposto, con l'art. 160, una serie di eventi che, qualora si verificano, determinano una nuova decorrenza, ex novo, del termine di prescrizione. In sostanza, nei casi tassativamente indicati, il corso della prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere 'da zero', a partire dal giorno in cui la causa interruttiva si è verificata. La ratio che sottende a questa particolare deroga al regime sin qui illustrato, è da individuarsi nel fatto che le ipotesi di interruzione, non creano una situazione di stasi processuale, in cui il procedimento rimane sospeso in attesa di un determinato provvedimento o di un determinato evento, al contrario, determinano una sua prosecuzione, sono, in un certo senso, indicative dell'intenzione del sistema giudiziario a procedere. Per chiarire meglio il concetto si precisa che, ai sensi dell'art. 160, comma 2, interrompono

- L'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- L'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- L'interrogatorio reso davanti al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria all'uopo delegata ovvero al giudice;
- L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio;
- Il provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di archiviazione;
- La richiesta di rinvio a giudizio;
- Il decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
- L'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- Il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
- La presentazione o la citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo;
- Il decreto che dispone il giudizio immediato;
- Il decreto che dispone il giudizio;
- Il decreto di citazione a giudizio;

Come è agevole intuire, gli atti interruttivi sopra indicati rappresentano degli importanti snodi del procedimento, da cui si evince l'attenzione che l'autorità giudiziaria presta al caso di specie. Il che ha portato il legislatore a disporre che in questi casi, il corso della prescrizione ricominci appunto a decorrere dal principio. Pertanto, il legislatore ha disposto che, a differenza della sospensione, l'interruzione produce effetti nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato.

E' agevole intuire che in siffatte ipotesi, i tempi necessari alla maturazione della prescrizione potrebbero nella prassi prorogarsi fino a tradursi in una situazione di obiettiva imprescrittibilità di fatto, qualora dovessero sopraggiungere vari atti interruttivi, ciascuno in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, con l'effetto di 'annullare' il periodo di tempo già decorso. Per questo motivo è stata aggiunta la norma di cui al comma 3, dell'art. 160 c.p. che prevede, come clausola di salvaguardia, che, qualora gli atti interruttivi dovessero essere plurimi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, e soprattutto che in



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

nessun caso il relativo termine può essere prolungato oltre i limiti previsti dall'art. 161, comma 2, c.p. In altre parole, il legislatore ha posto un limite massimo all'efficacia dell'interruzione della prescrizione. Prima di esaminare tali limiti è bene tenere presente che essi non si applicano per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (delitti di natura associativa e con finalità di terrorismo).

L'art. 161, comma 2, appunto prevede che, qualora si verifichino uno o più atti interruttivi, con conseguente decorrenza ex novo del corso della prescrizione, il tempo necessario per prescrivere non può comunque essere aumentato in misura di un quarto rispetto al tempo ordinariamente calcolato secondo i criteri su indicati ex art. 157 c.p. Il limite pari a un quarto è aumentato fino alla metà nel caso di procedimenti per reati di corruzione, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, nonché per il reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. nonché nel caso di recidiva aggravata (art. 99, comma 2 c.p.). Il predetto limite è invece aumentato fino ai due terzi nelle ipotesi di recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.) e addirittura fino al doppio nelle ipotesi di abitualità o professionalità nel reato (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Tali limiti, come più sopra anticipato, si applicano anche al caso di sospensione della prescrizione a seguito di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.

In conclusione del discorso sin qui illustrato, una breve considerazione alla luce dell'analisi della normativa riportata. E' chiaro che il tempo necessario per prescrivere un reato inizia a decorrere dal giorno della sua consumazione (o dal giorno del compimento dell'ultimo atto diretto in modo non equivoco alla commissione del reato stesso, ovvero dal giorno della cessazione della permanenza o della continuazione) ed è pari alla durata massima della pena detentiva applicabile secondo la cornice edittale della fattispecie in questione, ovvero il doppio in alcuni gravi casi, e comunque non inferiore a sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni. Tale periodo di tempo può essere aumentato di un quarto, un mezzo, di due terzi, oppure fino al doppio nel caso si verifichino uno o più interruzioni ex art. 161 c.p. Nel caso si verifichino invece delle sospensioni del procedimento, con contestuale sospensione della prescrizione, il relativo termine può aumentare senza limiti di sorta, salvo il richiamato caso di assenza dell'imputato, ovvero della rogatoria all'estero che non può comunque influire per più di sei mesi sul prolungamento del tempo necessario a prescrivere.

Peraltro, da un lato è vero che nel caso della sospensione, il termine di prescrizione riprende a decorrere da dove si era arrestato al momento della sopraggiunta causa sospensiva, dall'altro è altrettanto vero che nel caso di interruzione, lo stesso termine ricomincia a decorrere ex novo.

Alla luce di ciò, risulta esistere una certa discrasia tra i due istituti, in quanto differiscono per presupposti, natura ed effetti sulla prescrizione. Risulta inoltre, che il rischio di incorrere in termini processuali molto lunghi, incombe maggiormente sull'imputato qualora si verifichino stasi processuali che determinino la sospensione del procedimento e del corso della prescrizione, poiché la durata del periodo sospensivo non è limitata legislativamente, salvo i due casi particolari sopra citati, non potendosi applicare i limiti di cui all'art. 161 c.p., e a poco serve la disposizione, più favorevole all'imputato rispetto all'interruzione, in base alla quale il termine rilevante per la prescrizione non ricomincia a decorrere dal principio.

Rilevabilità dell'intervenuta prescrizione

L'autorità giudiziaria può rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, l'intervenuta prescrizione e procedere alla conseguente declaratoria dell'estinzione del reato per cui si procede, attraverso un provvedimento di archiviazione su richiesta del P.M., ai sensi dell'art. 411 c.p.p. qualora la prescrizione

maturi in fase di indagini preliminari, oppure con sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, oppure sentenza di non doversi procedere in sede dibattimentale.

L'art. 129, comma 2, c.p.p. tuttavia, impone l'obbligo per il giudice, qualora dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la forma prescritta. In sostanza, fermo restando l'obbligo di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, il legislatore ha voluto concedere all'imputato o indagato il beneficio di un accertamento nel merito, a lui più favorevole.

Quanto alla rilevabilità della prescrizione nei giudizi di grado successivi al primo, per effetto della riforma Bonafede per tutti i reati commessi successivamente al 1 Gennaio 2020 la prescrizione non potrà più maturare nei giudizi di impugnazione (art. 159, comma 2, c.p.). Rimane però salva l'ipotesi in cui la stessa sia maturata prima della sentenza di primo grado ma non sia stata dichiarata dal giudice di prime cure. In questo caso, qualora il giudice di secondo grado accerti che il reato è estinto per prescrizione maturata nel corso del precedente grado di giudizio, lo dichiarerà con sentenza e revocherà le statuizioni civili eventualmente contenute nel provvedimento impugnato, in quanto la condanna dell'imputato alla restituzione o al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna. La pronuncia del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto, invero, presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 c.p.p., poiché tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. Il presupposto di applicazione dell'art. 578 c.p.p. è, infatti, costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, e mira, nonostante la declaratoria di prescrizione, a mantenere, anche in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che concerne gli interessi civili. Nondimeno, quando la decisione di condanna di primo grado venga riformata per essere intervenuta una causa estintiva prima della sua pronuncia - prescrizione all'epoca già maturata - osta al mantenimento del potere di provvedere sui soli effetti civili, il disposto dell'art. 538 c.p.p., comma 1, secondo il quale il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna. Il giudice dell'impugnazione, infatti, non può esercitare poteri che il giudice di prima cura non può validamente esercitare.

D'altro canto, è il disposto dell'art. 652 c.p.p. - laddove limita l'efficacia di giudicato della sentenze penali di assoluzione agli effetti civili solo a quelle irrevocabili che accertino, a seguito di dibattimento, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) - ad assicurare la tenuta del sistema consentendo, anche nell'ipotesi in cui intervenga una sentenza di estinzione per prescrizione e sia precluso al giudice penale l'accertamento a fini civili, l'esercizio dell'azione civile in sede civile. Anche perché la tutela del danneggiato quando sia intervenuta la sua costituzione di parte civile nel processo penale, è salvaguardata dall' art. 2943 c.c. dall'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale -conformemente al principio per cui un tale effetto deriva dalla domanda giudiziale, qual è quella che la parte civile innesta mediante la sua costituzione nel processo



penale - sicché dalla data di cessazione dell'interruzione ricomincia a decorrere il termine per la prescrizione del relativo diritto.¹²

In ultima analisi, resta ferma la possibilità per i giudici di grado successivi al primo, di applicare la normativa in vigore precedentemente all'entrata in vigore della riforma Bonafede (L. 3/2019) o della riforma Orlando (L. 103/2017), e di dichiarare estinto il reato, per il quale l'imputato sia stato condannato, la cui prescrizione sia maturata anche dopo la pronuncia di primo grado. In tal caso, il giudice dell'impugnazione dovrà comunque decidere sulle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

E' tuttavia necessario che l'appello o il ricorso per cassazione siano validamente proposti, affinché il giudice del gravame possa prendere atto e dichiarare l'intervenuta prescrizione nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti non potrà fare altro che dichiarare inammissibili i ricorsi, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna impugnata, ancorché pronunciata nonostante il reato si fosse prescritto prima della pronuncia.¹³

Peraltro, l'intervenuta prescrizione prima del giudizio di grado precedente, può costituire validamente l'unico motivo dell'impugnazione; è invece inammissibile l'appello o il ricorso proposti al solo fine di far dichiarare dal giudice la prescrizione sopraggiunta dopo la sentenza del grado precedente. In caso contrario, altrimenti, l'imputato condannato, forte del fatto che il reato attribuitogli è prescritto dopo la sua condanna, produrrebbe arbitrariamente l'inizio di un ulteriore giudizio con l'unico scopo di rendere il processo, *latu sensu* inteso, più lungo di quanto concesso secondo gli artt. 157 ss. c.p.¹⁴

Rinuncia alla prescrizione

Di fronte alla concreta ed attuale possibilità di ottenere una sentenza di proscioglimento nel merito, l'imputato potrebbe avere più interesse a che il giudice non dichiari l'intervenuta prescrizione di un reato e procede invece ad emettere una sentenza più favorevole all'imputato. La prima tutela per tale interesse è stata approntata dalla Corte Costituzionale che, ponendo, in risalto il diritto per l'imputato alla difesa, inteso "come diritto al giudizio e con esso quello alla prova" con conseguente interesse per l'imputato ad una sentenza decisiva nel merito, dichiarava, con sent. N. 275 del 31 maggio 1990, l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente art. 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione. Pertanto tale possibilità risulta oggi espressamente prevista dal comma 7 dell'art. 157 c.p., "La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato." La norma non specifica come tale rinuncia debba essere dichiarata, ma è comunque chiaro che si tratti di un diritto personalissimo, per cui la rinuncia potrà essere effettuata solo dall'imputato personalmente o da difensore munito di procura speciale, in forma "espressa e specifica che non ammette equipollenti."¹⁵ La rinuncia, peraltro, dovrà essere manifestata prima della sentenza che conclude il giudizio in corso, salvo il caso in cui l'imputato non sia stato in grado di avere conoscenza del processo per colpa non sua. In questo caso la rinuncia potrà essere fatta congiuntamente all'impugnazione.

¹² Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 14 Giugno 2018, n. 27393 in Leggi d'Italia

¹³ Cfr. Cass. Pen. SS.UU. 25 Marzo 2016 n. 12602

¹⁴ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 23 Agosto 2016, n. 35278

¹⁵ Cass. Pen. Sez. V 22 dicembre 2010 n. 45023



Alcune considerazioni pratiche sulla prescrizione nei reati ambientali

L'art. 157 prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati ex Titolo VI. Peraltro l'espresso richiamo alla norma codicistica fa sì che non tutti i reati ambientali, ancorchè gravi, godano di un regime prescrizionale ad hoc; questo vale ad esempio, con i problemi di seguito indicati, con i reati previsti dal testo unico ambientale, alcuni dei quali possono essere strettamente correlati ai primi o addirittura presentare un disvalore maggiore. È il caso, ad esempio, dell'art. 256-bis T.U.A., che si prescrive in sei anni, a fronte di dodici anni per artt. 452-septies e 452terdecies c.p., per i quali per altro è applicabile la particolare tenuità, mentre il primo, se in forma aggravata, non può beneficiarne.

A parte questa premessa, molti degli ecodelitti e dei reati ambientali in generale si configurano per natura come un'offesa al patrimonio ambientale destinata a protrarsi per lungo tempo, si parla di danno ambientale lungo latente. Per questo motivo, se è facile individuare il tempo necessario a prescrivere ex 157, non è affatto scontato individuare il momento a partire dal quale detto periodo decorre. Un esempio emblematico è il caso Eternit (Cass. pen. Sez. I 7941/2015), pervenuto a una declaratoria di estinzione del reato di disastro ex art. 434 c.p. per sopraggiunta prescrizione. Nel caso di specie l'oggetto del giudizio era proprio la qualificazione del *dies a quo* di tale fattispecie. La suprema corte ha ritenuto che il delitto di cui al secondo comma si configura come fattispecie autonoma di reato aggravato dall'evento nel momento in cui l'evento disastroso si concretizza come compromissione delle matrici ambientali da cui deriva il pericolo per la pubblica incolumità, realizzando la perfetta corrispondenza tra il modello legale e il fatto concreto. Da questa considerazione, la Corte ha escluso che il perdurare, post factum, delle diffusioni in atmosfera di fibre di amianto, le quali hanno successivamente portato a danni seri all'incolumità pubblica, potessero rientrare nella definizione della permanenza relativamente al delitto in esame, riconducendo le stesse, al contrario, alla categoria degli effetti del reato, i quali possono essere sì di natura permanente, ma necessitano anche di una permanenza della condotta illecita attiva od omissiva dell'imputato per poter applicare i criteri applicabili al reato permanente ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. Ne consegue che la consumazione del delitto in esame è sì compiuta in un periodo ben antecedente all'instaurazione del processo e si è conclusa, con conseguente inizio del decorso della prescrizione, nel momento in cui gli imputati cessarono la loro attività a seguito della chiusura dell'impianto. Il problema giuridico di fondo legato alla questione, come è intuibile, risiede nella qualifica dei reati ambientali come istantanei, oppure come permanenti. In particolare si fa riferimento alla già citata ipotesi di disastro c.d. innominato (art. 434 c.p.) oltreché alla 'nuova' fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), cui risulta particolarmente affine, e di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), per questi ultimi, ai sensi della riforma apportata all'art. 157 c.p. dalla L. 68/2015, si applica un termine prescrizionale raddoppiato. Si tratta di c.d. ecodelitti di macroevento. Giova ricordare che il reato permanente si configura come offesa durevole e perdurante nel tempo sostenuta da una perdurante condotta del reo, in quanto ad essere incriminata è propriamente una compressione del bene protetto, il quale resta al contempo suscettibile di riespansione al cessare della condotta illecita¹⁶. Sotto questo aspetto, il delitto di inquinamento potrebbe essere qualificato permanente¹⁷, mentre quello di disastro no. Nel citato caso eternit la Cassazione ha posto una precisa distinzione tra reato permanente e reato meramente a effetti permanenti. Solo nel primo

¹⁶ Cfr. COTTU ENRICO "La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?" in Diritto Penale Contemporaneo n. 1/2018

¹⁷ Su questa linea vedasi Cass. Pen. 21 Settembre 2016 n. 46170, ma anche Cass. pen. Sez. III 17 Gennaio 2008 n. 2488, Cass. pen. Sez. III 24 Ottobre 2012 n. 192 e Cass. pen. Sez. III 6 Novembre 2018 n. 50018



caso il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa la permanenza, ovvero, nel momento in cui cessa la condotta illecita del reo.

Restando in tema di disastro c.d. innominato ex art. 434 c.p. la Suprema Corte ha recentemente confermato l'orientamento enunciato nel caso Eternit stabilendo che il momento consumativo del reato *"coincide con l'evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, dal quale deriva un pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveroamento nelle forme della concreta lesione, per cui non rilevano ai fini dell'individuazione del c.d. dies a quo eventuali decessi o lesioni pur riconducibili al disastro stesso (conf. Cass. Sez. I n. 7941 ud. 19.11.14 dep. 23.02.2015). Il reato di disastro ambientale è un reato istantaneo ad effetti permanenti, nella sua forma aggravata, il persistere del pericolo - come pure il suo inveroamento quale concreta lesione della pubblica incolumità - non sono richiesti per la realizzazione del delitto, giacché non sono elementi del fatto tipico e non assumono rilievo rispetto alla consumazione del reato."*¹⁸

Lo stesso principio, ai fini del calcolo della prescrizione, si applica anche qualora il disastro sia integrato da un macroevento non rappresentato necessariamente da eventi disastrosi di grande immediata evidenza (ad esempio crolli, naufragi, deragliamenti) che si verificano potenzialmente in un arco di tempo ristretto, ma anche da quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità. Si parla in questo caso di disastro ambientale progressivo o lungo-tenente.¹⁹ Le medesime considerazioni dovrebbero applicarsi anche alla nuova fattispecie di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p.

Quanto invece al delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) la sua natura di reato permanente sembra peraltro confermata, da ultimo, dalla giurisprudenza cassazionista, nella motivazione alla sentenza n. 50018/2016, nella parte in cui prevede che *"le condotte poste in essere successivamente all'iniziale 'deterioramento' o 'compromissione' del bene non costituiscono post factum non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato, sicché - indipendentemente dal fatto che l'inquinamento del sito sia dipeso anche da comportamenti precedenti all'introduzione nell'ordinamento della fattispecie di reato - la prosecuzione della condotta illecita con aggravamento del danno [...]rileva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato."*²⁰

Sempre in ottica di regime prescrizionale, in aggiunta a quanto sopra riportato, non sfugge una certa discrasia tra alcune fattispecie penali caratterizzate per avere in comune il medesimo fatto o comunque per essere poste a presidio del medesimo bene giuridico. Ad esempio il più volte citato delitto di cui all'art. 434 c.p. (disastro innominato doloso) si prescrive nel termine ordinario di dodici anni, mentre la sua fattispecie colposa di cui all'art. 449, comma 1, c.p., si prescrive in sei anni, tuttavia tale ultimo termine è raddoppiato per espresso richiamo dell'art. 157 c.p. quindi è stata più volte contestata una violazione del principio di

¹⁸ Cass. Pen. Sez. IV, 19 Ottobre 2018 n. 4777

¹⁹ Vedi note 10 e 12

²⁰ Vedi anche Cass. pen., Sez III, 27 Ottobre 2016 n. 10515 : *"Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 452bis (...) anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono post factum non punibile né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato: è dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dall'art. 452 quater c.p."*



uguaglianza nei confronti dell'art. 157, comma 6, c.p., nella parte in cui prevede lo stesso identico termine prescrizionale per due fattispecie diverse quantomeno sul piano dell'elemento soggettivo. In risposta la Consulta ha ritenuto tale sovrapposizione non illegittima alla luce dell'esigenza di consentire accertamenti di natura particolarmente complessa. La natura sostanziale dell'istituto della prescrizione, non implica che non si possa riconoscere una valida *ratio derogandi* rispetto al criterio ordinario, nel rispetto del principio di ragionevolezza.²¹ Un caso simile è stato affrontato, sempre dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati, nell'ipotesi di reato di incendio colposo, sempre ai sensi dell'art. 449, ma questa volta confrontandolo con l'art. 423 cod. pen. (Incendio doloso). In questo caso, le due fattispecie criminose, la prima colposa mentre la seconda dolosa, non godevano di un regime prescrizionale identico, bensì, grazie al richiamo effettuato dall'art. 157, la fattispecie colposa ex art. 449 c.p. risultava (*rectius* risulta) prescriversi in un termine più lungo rispetto a quella dolosa. La Corte costituzionale, a fondamento dell'assunto, ha posto in evidenza che *"siffatto regime ribalta la scala di gravità delle due figure criminose: l'ipotesi meno grave - secondo la valutazione legislativa espressa nelle comminatorie di pena, in coerenza con il rapporto sistematico che intercorre tra il dolo e la colpa - resta infatti soggetta ad un trattamento assai più rigoroso, sul versante considerato, rispetto alla corrispondente ipotesi più grave, con inevitabile violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza"*. Pertanto la disciplina originariamente prevista dal legislatore determina una anomalia del sistema punitivo, dal momento che il disvalore originato da una fattispecie colposa resisterebbe all'oblio per un periodo superiore alla sua controparte dolosa, identica sul piano oggettivo, ma diversa sul piano psicologico.

Quindi, per concludere, in assenza di una norma coordinatrice che possa gestire le discrasie evidenziate nel confronto tra le diverse fattispecie penali di natura ambientale, si pone alla luce la difficoltà del compito dell'interprete di ricostruire correttamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, soprattutto al fine della determinazione della data a partire dalla quale computare il tempo necessario per prescrivere il reato.

²¹ C. Cost. 13 Dicembre 2017, n. 265